



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 marzo 2017  
(OR. en)

7099/17

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0047 (NLE)**

---

**AELE 29  
EEE 8  
N 10  
ISL 5  
FL 7  
MI 199  
ENV 237  
ENT 59**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

---

## **DECISIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,  
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica  
dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup> ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XX (Ambiente).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 205/2012 della Commissione<sup>3</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento delegato (UE) n. 205/2012 della Commissione, del 6 gennaio 2012, recante modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le fonti di dati e i parametri dei dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 2).

<sup>4</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1).

- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione<sup>1</sup>.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1047/2013 della Commissione<sup>2</sup>.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 253/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 404/2014 della Commissione<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione, del 6 novembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla domanda di deroga rispetto agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri nuovi (GU L 38 del 9.2.2013, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1047/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione al fine di rettificare le emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> nel 2010 indicate per il costruttore Piaggio (GU L 285 del 29.10.2013, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 253/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri nuovi (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 38).

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) n. 404/2014 della Commissione, del 17 febbraio 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 1).

- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2014 della Commissione<sup>1</sup>.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione<sup>2</sup>.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.
- (13) L'Unione dovrebbe pertanto adottare in sede di Comitato misto SEE la posizione di cui al progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante modifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione relativo al monitoraggio delle emissioni di CO<sub>2</sub> da veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 21).

<sup>2</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57).

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

PROGETTO

**DECISIONE N.... DEL COMITATO MISTO SEE**

**del ...**

**che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri<sup>1</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 205/2012 della Commissione, del 6 gennaio 2012, recante modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le fonti di dati e i parametri dei dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare<sup>2</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione, del 6 novembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla domanda di deroga rispetto agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri nuovi<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 72 del 10.3.2012, pag. 2.

<sup>3</sup> GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 38 del 9.2.2013, pag. 1.



- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1047/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione al fine di rettificare le emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> nel 2010 indicate per il costruttore Piaggio<sup>1</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 253/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri nuovi<sup>2</sup>.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 404/2014 della Commissione, del 17 febbraio 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi<sup>3</sup>.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante modifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione relativo al monitoraggio delle emissioni di CO<sub>2</sub> da veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 285 del 29.10.2013, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 84 del 20.3.2014, pag. 38.

<sup>3</sup> GU L 121 del 24.4.2014, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 121 del 24.4.2014, pag. 21.

- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.
- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57.

## *Articolo 1*

Dopo il punto 21av (Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

"21aw. **32011 R 0510**: Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1), modificato da:

- **32012 R 0205**: Regolamento delegato (UE) n. 205/2012 della Commissione, del 6 gennaio 2012 (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 2);
- **32014 R 0253**: Regolamento (UE) n. 253/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 38);
- **32014 R 0404**: Regolamento delegato (UE) n. 404/2014 della Commissione, del 17 febbraio 2014 (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) all'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Se il raggruppamento comprende unicamente costruttori stabiliti negli Stati EFTA, tali costruttori devono trasmettere le informazioni all'Autorità di vigilanza EFTA. Se il raggruppamento comprende almeno un costruttore stabilito nell'Unione e almeno un costruttore stabilito negli Stati EFTA, i costruttori trasmettono le informazioni alla Commissione e all'Autorità di vigilanza EFTA.";

b) all'articolo 7, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

"L'Autorità di vigilanza EFTA ne informa i costruttori stabiliti negli Stati EFTA.";

c) all'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"Se il raggruppamento comprende unicamente costruttori stabiliti negli Stati EFTA, tali costruttori informano congiuntamente l'Autorità di vigilanza EFTA. Se il raggruppamento comprende o viene esteso per includere almeno un costruttore stabilito nell'Unione e almeno un costruttore stabilito negli Stati EFTA, i costruttori informano congiuntamente la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA.";

d) all'articolo 7, paragrafo 5, anziché "gli articoli 101 e 102 TFUE" leggasi "gli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE" e anziché "Unione" leggasi "SEE";

- e) all'articolo 7, paragrafo 7, le parole "o all'Autorità di vigilanza EFTA" e all'articolo 10, paragrafo 1, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la parola "Commissione";
- f) anche i dati trasmessi dagli Stati EFTA sono conservati nel registro centralizzato di cui all'articolo 8, paragrafo 4;
- g) all'articolo 8, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

"L'Autorità di vigilanza EFTA esegue i calcoli di cui al primo comma per i costruttori stabiliti negli Stati EFTA e informa ciascuno dei costruttori stabiliti negli Stati EFTA a norma del secondo comma.";

- h) fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 8, paragrafo 5, le parole "o all'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda del caso" e all'articolo 8, paragrafo 6, e all'articolo 11, paragrafi 3, 4, 5 e 6, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda del caso" sono inserite dopo la parola "Commissione";
- i) all'articolo 9, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

"Qualora il costruttore o il responsabile del raggruppamento sia stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA impone l'indennità per le emissioni in eccesso.

Le indennità per le emissioni in eccesso sono ripartite tra la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA proporzionalmente alla quota delle immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi nell'UE o negli Stati EFTA, rispettivamente, rispetto al numero complessivo di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel SEE.";

- j) all'articolo 9, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:

"La Commissione europea utilizza il proprio metodo consolidato di riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso, come stabilito al paragrafo 1 della decisione n. 2012/99/UE della Commissione, anche in relazione alle immatricolazioni negli Stati EFTA di costruttori stabiliti nell'UE.

L'Autorità di vigilanza EFTA determina i metodi di riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso di cui al paragrafo 1. Tali metodi si basano su quelli della Commissione.";

- k) all'articolo 9, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, essi stessi stabiliscono la destinazione dell'importo delle indennità per le emissioni in eccesso.";

- l) fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 11, paragrafo 2, le parole "o, nel caso di un fornitore o di un costruttore stabiliti negli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la parola "Commissione";

- m) all'articolo 12, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"I fornitori o i costruttori stabiliti negli Stati EFTA inviano le domande di cui al presente articolo alla Commissione. La Commissione attribuisce a queste domande la stessa priorità delle altre domande presentate a norma del presente articolo.";

n) all'articolo 12, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"Le decisioni della Commissione che approvano tecnologie innovative a norma del presente articolo sono generalmente applicabili e vengono integrate nell'accordo SEE.";

o) il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.

21awa. **32012 R 0293**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (EU) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1), modificato da:

– **32014 R 0410**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014 (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 21).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) agli articoli 9 e 10, sono inserite dopo le parole "alla Commissione" le parole "o, nel caso di un costruttore stabilito negli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA" e dopo le parole "la Commissione", le parole "o, nel caso di un costruttore stabilito negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" ;
- b) l'articolo 10, paragrafo 3, non si applica per quanto riguarda l'Autorità di vigilanza EFTA.

21awb. **32013 R 0114**: Regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione, del 6 novembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla domanda di deroga rispetto agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri nuovi (GU L 38 del 9.2.2013, pag. 1), modificato da:

- **32013 R 1047**: Regolamento delegato (UE) n. 1047/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013 (GU L 285 del 29.10.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo il regolamento si intende adattato come in appresso:

- a) fatto salvo il protocollo 1 dell'accordo, all'articolo 6, paragrafo 1, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda del caso" sono inserite dopo la parola "Commissione";
- b) l'articolo 6, paragrafo 2, e il messaggio di posta elettronica di cui all'allegato I non si applicano per quanto riguarda l'Autorità di vigilanza EFTA.

21awc. **32014 R 0427**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57).".



## *Articolo 2*

I testi dei regolamenti (UE) n. 510/2011 e (UE) n. 253/2014, dei regolamenti delegati (UE) n. 205/2012, (UE) n. 114/2013, (UE) n. 1047/2013 e (UE) n. 404/2014 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 293/2012, (UE) n. 410/2014 e (UE) n. 427/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

## *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il , a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*.

---

\* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

*I segretari*

*del Comitato misto SEE*

---